

Decreto 26/2020
Prot. n. 1913/2020



TRIBUNALE DI COSENZA
IL PRESIDENTE

Visto l'art.36 del decreto legge n.23 dell'8.4.2020, che ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, all'11 maggio 2020, tenuto conto dell'evolversi del quadro generale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sicché rimane sino a tale data fermo il rinvio d'ufficio di tutte le udienze nonché la sospensione del decorso di tutti termini processuali (anche per le impugnazioni) nei procedimenti e nei processi civili e penali (**PRIMA FASE**), con esclusione dei procedimenti penali in cui i termini, di cui all'art. 304 c.p.p., scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, salve le eccezioni contenute nel comma 3 dell'art. 83 dl 18/2020 (per le quali non opererà il rinvio d'ufficio);

Rilevato che per il resto la disciplina prevista dall'art. 83 del decreto legge n.18 del 17.3.2020, **rimane pienamente in vigore;**

Rilevato che, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio (**SECONDA FASE**) è prevista l'adozione da parte dei Capi degli Uffici giudiziari, previa interlocuzione con l'Autorità sanitaria e l'Avvocatura, e concertazione con i Presidenti delle Corti di Appello e con i Procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'Appello dei rispettivi distretti, **di misure organizzative** (anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento, anche per il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dallo stesso Ministero della giustizia) **destinate a coprire uno spazio temporale più ampio**, caratterizzate da una adeguata elasticità al fine di evitare, laddove non indispensabile e non richiesto dalla condizione sanitaria contingente, l'interruzione dell'attività giudiziaria;

Viste le Linee guida predisposte dal CSM con la circolare del 27.3.2020 n. 186/VV/2020 "linee Guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte";

Visti i decreti presidenziali n.22 e 23/2020;

Sentiti i Presidenti di Sezione, il Giudice coordinatore della Sezione lavoro e previdenza (i quali hanno trasmesso note, in merito all'organizzazione delle udienze, dopo avere interloquito con i giudici della rispettiva sezione), nonché il Presidente del COA di Cosenza, di cui è stato acquisito anche il parere prescritto per la seconda fase ed il Procuratore della Repubblica sede;
Visto l'art. 83 comma 6 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n.27 e integrato con dl 30 aprile 2020 n. 28;
d'intesa col Presidente della Corte di Appello di Catanzaro

Valutato il permanere (pur non essendo pervenuto il parere dell'Autorità sanitaria regionale, ritualmente e tempestivamente richiesto) della situazione epidemiologica da COVID-19 oltre che nella Regione Calabria, nel territorio della Provincia cosentina, ove tra l'altro sono state individuate zone rosse per cui il Presidente della Regione Calabria ha dettato disposizioni rigorose per il contenimento del contagio;

Considerata la situazione sanitaria contingente,

Si dispone

-il rinvio delle udienze sia civili che penali alla data successiva al 31 luglio 2020, a sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) del d.l. n. 18 del 17.3.2020, ferme le eccezioni di cui al comma 3 e gli altri casi dettagliatamente di seguito indicati;

-la conferma delle misure organizzative, adottate a sensi del comma 7 lettere da a) ad f) e lettera h) , con i decreti presidenziali 22 e 23/2020, nonché di quelle amministrative interne (il ricorso generalizzato al lavoro agile, flessibilità della prestazione lavorativa con l'utilizzazione di strumenti telematici per la partecipazione da remoto a riunioni, camere di consiglio ed incontri di lavoro, e tanto al fine di contenere il contagio, evitando il più possibile i contatti personali e garantendo la presenza in loco del personale amministrativo per i servizi essenziali ed indifferibili, attraverso la costituzione di presidi per settori e cancellerie).

Nel dettaglio si prevede la seguente organizzazione:

UDIENZE CIVILI- LAVORO E PREVIDENZA

Vengono, preliminarmente, estese al periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 le specifiche indicazioni operative per la trattazione scritta dei procedimenti e per l'effettuazione di camere di consiglio da remoto , così come regolamentate con decreto presidenziale del 16/04/2020 n. 23:

In merito all'utilizzazione immediata dei sistemi telematici proposti per la trattazione delle udienze, si è manifestata da parte dei magistrati e del COA di Cosenza per il settore civile e lavoro, **la preferenza per la trattazione scritta**, per i casi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, **ex art. 83 lett.h dl 18/2020**, in quanto tale modalità di celebrazione dell'udienza consente al meglio di contemperare il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria e alla trattazione di un maggior numero di procedimenti, rispetto a quelli trattabili con la modalità da remoto, per la quale i sistemi informatici a disposizione sia dell'Ufficio che del Foro non appaiono adeguati o facilmente reperibili. In particolare, per la Sezione Lavoro e Previdenza, la celebrazione dell'udienza con l'utilizzo delle applicazioni Microsoft Teams o Skype for Business, non potendo attuarsi per tutti i procedimenti dell'udienza in ragione dell'elevato numero, imporrebbe necessariamente una selezione dei procedimenti da trattare a ogni singola udienza, selezione che inevitabilmente non potrebbe avvenire con criteri oggettivi ma sarebbe rimessa alla discrezionalità del singolo magistrato. e quindi alla *ratio* della norma urgente. Va, infine, evidenziato che la coincidenza di diverse udienze da tenersi nelle medesime giornate e con gli stessi orari da parte di due o più magistrati delle sezioni, renderebbe estremamente difficile, ai limiti dell'impraticabile, il collegamento da remoto dei procuratori delle parti e particolarmente (per i procedimenti di lavoro e previdenza) degli enti (INPS/INAIL) nonché dell' Agenzia Entrate e Riscossione e del MIUR, impegnati contemporaneamente in dette udienze.

Pertanto, anche per il periodo successivo all'11.5.2020, si prevede prioritariamente come modalità ordinaria di trattazione delle udienze civili quella scritta, nei termini che seguono, tenuto conto delle indicazioni dei Presidenti della prima e seconda sezione civile e del Coordinatore della Sezione lavoro e previdenza:

Ciascun giudice adotterà un provvedimento organizzativo telematico con cui, premessa l'eventuale dichiarazione d'urgenza, ove necessaria:

- Stabilisca che l'udienza si svolga nelle forme della trattazione scritta;
- Assegni congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle *note di trattazione scritta* contenenti le sole istanze e conclusioni;
- Avverta le parti che l'udienza (già fissata o differita ovvero da fissare) costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato fuori udienza il provvedimento del giudice;



-Chieda - qualora lo ritenga opportuno - ai procuratori delle parti, laddove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, di depositare – ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta – le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

-Disponga a mezzo della cancelleria la comunicazione del provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e l’inserimento nello “storico del fascicolo”

dell’annotazione *trattazione scritta*.

-Alla data fissata per l’udienza il giudice darà atto delle rituali comunicazioni a cura della cancelleria del provvedimento organizzativo e del deposito delle note scritte con conseguente decorrenza dei termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori ovvero di quelli decisori.

Le camere di consiglio, quale logica prosecuzione dell’udienza, anche ove non immediatamente successive alle stesse, ed anche se precedute da scritti difensivi, potranno svolgersi anche *da remoto* mediante l’utilizzazione dell’applicativo Microsoft Teams messo a disposizione dalla DGSIA, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi.

In tutti i casi in cui non sia possibile procedere con le modalità sopra indicate, applicabili solo alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, e salvi i casi in cui sia espressamente prevista la facoltà di ricorrere al procedimento da remoto (*v. infra*), **l’udienza si terrà a porte chiuse ed il giudice adotterà tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento**, previsti nelle disposizioni in vigore in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e saranno adottati i presidi necessari per evitare il contagio (mascherine, guanti e quant’altro sia ritenuto necessario in relazione allo stato dell’emergenza epidemiologica), con fissazione di un orario di inizio e fine udienza prima del quale non sarà consentito alle parti né l’accesso all’aula né l’ingresso nel palazzo di giustizia. A tale scopo sarà fornito al personale incaricato della vigilanza all’ingresso del tribunale copia del ruolo con indicazione del nome delle parti e dell’orario di inizio e fine udienza. Le parti potranno accedere 5 minuti prima dell’orario di inizio.

Saranno trattati :

i procedimenti in tema di convalida di licenza o sfratto in fase sommaria (con modalità a porte chiuse);

le cause rientranti nel comma 3 dell’art. 83 dl 18/2020;



le cause fissate per la prima udienza;

le cause chiamate per l'ammissione dei mezzi istruttori;

le cause fissate per la precisazione delle conclusioni.

Le cause che si decidono all'esito della discussione, con lettura della sentenza, saranno trattate con le modalità indicate infra nella parte delle "Udienze Lavoro e Previdenza", al punto 10, lett.b).

Saranno differite a data successiva al 31 luglio 2020, per evitare rischio di assembramento e di contagio, **tutte le altre udienze** in cui è prevista la partecipazione necessaria di soggetti diversi dai difensori, (quali parti, testimoni/informatori), secondo il calendario del ruolo del singolo giudice, lasciando a quest'ultimo la facoltà, ove ravvisi ragioni peculiari che rendano necessaria la più celere trattazione del procedimento, di celebrare l'udienza a porte chiuse ovvero da remoto per lo svolgimento di attività che richiedano la presenza dei c.t.u. **Saranno, altresì, differite a data successiva al 31 luglio 2020, le udienze della Sezione Specializzata Agraria**, in ragione della particolare composizione del collegio che prevede la partecipazione degli esperti provenienti da comuni diversi da Cosenza e del fatto che il rilascio del fondo, eventualmente disposto in tale periodo, stante le disposizioni normative vigenti in tale materia, può avvenire solo al termine dell'annata agraria (novembre 2020).

Resta ferma la facoltà del giudice di selezionare, per ciascuna udienza, le cause da trattare e quelle da rinviare, tenendo conto, oltre che dei criteri sopra indicati, anche del carico di lavoro che graverà sui presidi di cancelleria, dando priorità ai procedimenti urgenti, ai procedimenti cautelari ed alle cause di più antica iscrizione a ruolo.

Disposizioni specifiche per settori:

SETTORE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI/FALLIMENTI-PROCEDURE CONCURSUALI

Si prevede

- trattazione scritta (con ricorso all'applicativo Microsoft Teams riservato ad ipotesi eccezionali) e preferenza per le soluzioni che limitino, anche per l'udienza, la presenza del giudice in ufficio (in considerazione della peculiarità del ruolo, di contatto con i professionisti, che favorirebbe la possibilità di assembramenti per interloquire con il Giudice, in aperta antitesi con la ratio del periodo emergenziale, volta a ridurre al minimo i contatti ravvicinati tipici dei ricevimenti);

-necessità di cartolarizzazione dei fascicoli prefallimentari e fallimentari, con l'inserimento in telematico da parte della cancelleria e previa scannerizzazione, anche delle informative della GDF o



dell' Agenzia delle Entrate Riscossione e delle memorie di costituzione cartacee e delle domande di ammissione al passivo relativi allegati, depositate su PCT da parte dei curatori;

- possibilità per le parti e i professionisti (curatori/delegati/custodi/gestori della crisi/CTU) di depositare istanze su PCT all' indirizzo del giudice e per il giudice di evaderle telematicamente.

Si riporta di seguito una schema esplicativo, con la precisazione che le concrete modalità di regolamentazione dell' udienza saranno dettate dal GD/GE nel decreto che autorizza la trattazione e comunque oggetto di circolare interna diffusa agli ordini professionali.

MATERIA FALLIMENTARE-CONCORSUALE

- Udienza prefallimentare.

Quanto ai ricorsi introdotti tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020 deve prendersi atto dell' improcedibilità disposta dall' art. 10 d.l. 23/2020. Si propone quindi – anziché la declaratoria di improcedibilità tout court- il differimento a data successiva al 31 luglio 2020.

Con riferimento ai procedimenti pendenti alla data del 9/3/2020 si propone:

- il rinvio a data successiva al 31/7/2020 dei procedimenti con debitore non costituito (potendo il debitore comparire in udienza personalmente e senza l' assistenza del difensore, la trattazione di tali procedimenti non appare compatibile con il modulo della trattazione scritta o da remoto) o dei procedimenti con debitore costituito rispetto ai quali i termini ex art.15 lf siano scaduti nel periodo di sospensione;

- la trattazione con il modulo della trattazione scritta delle prime udienze con debitore già costituito, sempre che i termini ex art. 15 lf non siano scaduti nel periodo di sospensione, e delle udienze rinviate con debitore costituito;

- la trattazione, in ogni caso, delle procedure rispetto alle quali il Giudice, d' ufficio in sede di fissazione prima udienza o su istanza del ricorrente, ravvisi la sussistenza della fattispecie prevista dall' art. 83, co 3 lett. a) D.L. 18/2020. In tale ipotesi, il giudice designato individuerà le modalità di svolgimento dell' udienza tali da garantire al debitore la possibilità di essere sentito cartolarmente, fisicamente in udienza o allestendo una postazione per accesso da remoto presso la cancelleria, con eventuale spostamento a breve dell' udienza da remoto.

- Udienza di verifica del passivo.

Modulo di trattazione scritta, salvo che siano scaduti nel periodo di sospensione:

- il termine di deposito del progetto di stato passivo (15 gg prima dell' udienza);

- parte dei termini per le osservazioni (fino a 5 gg prima dell' udienza);

-il termine di 30 gg prima dell'udienza per il deposito delle domande, determinante ai fini della valutazione della tempestività della domanda.

- Adunanza dei creditori nei procedimenti di concordato preventivo.

Trattazione con forme volte a garantire ai creditori la possibilità di esercitare in forma cartolare il diritto di voto (compatibili con quanto disposto dall'art. 175 lf), salve le ipotesi di impossibilità di rispetto del termine ex art. 173 l.f. da parte del Commissario per la sospensione ex lege e il parere motivato del Commissario Giudiziale. Saranno valutate dal giudice delegato e dal collegio eventuali istanze presentate dal difensore del debitore ex art. 9 d.l. 23/2020.

- Adempimenti informativi nei concordati preventivi.

Tali adempimenti devono continuativamente essere assolti dalla società in pre concordato o in concordato e si può derogare ad essi solo su richiesta della società e con il parere motivato del Precommissario/Commissario Giudiziale che riscontri le oggettive difficoltà di rendere le informative dovute da remoto. Ove tale oggettiva difficoltà dovesse essere limitata ad alcune attività/ informazioni, l'informativa, pure se parzialmente, dovrà essere resa.

- Procedimenti di omologa di accordi di ristrutturazione.

Modulo della trattazione scritta, purché il termine per le opposizioni sia scaduto fuori dal periodo di sospensione ex lege. Saranno valutate dal collegio eventuali istanze presentate dal debitore/ricorrente ex art.9 d.l. 23/2020.

- Udienza di approvazione del conto di gestione del curatore.

Modulo della trattazione scritta. Il giorno dell'udienza e previa verifica della regolarità delle comunicazioni, il giudice potrà approvare il rendiconto in assenza di osservazioni/contestazioni degli interessati; in presenza di osservazioni/contestazioni fisserà nuova udienza in data successiva al 30/06/ 2020 ove vi sia la possibilità di risoluzione bonaria, altrimenti le parti saranno direttamente rimesse dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116 u.c. lf.

- Vendite fallimentari in programma tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020.

Si propone la revoca d'ufficio delle vendite fissate dinanzi al GD ex art. 107 co 2 lf., con ricalendarizzazione a data successiva al 31/7/2020, secondo modalità operative analoghe a quelle dettate ai delegati per le vendite previste nel periodo di sospensione ex dd.ll. 11/2020, 18/2020 e 23/2020. La modalità sincrona mista si porrebbe potenzialmente in contrasto infatti con finalità preventive e di tutela della salute pubblica, sia per la fase precedente alla vendita (contatti con il curatore, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.), sia per quella relativa alla vendita in senso stretto (essendo possibile, in presenza di più offerte, la necessità di una gara tra gli offerenti di cui dovrebbe garantirsi la possibilità di spostamento e il successivo distanziamento sociale). Sarà cura dei GD dare ai singoli delegati istruzioni sulla revoca dei tentativi di vendita programmati.

Stesse valutazioni si impongono per le vendite con procedura competitiva ex art. 107 co 1 lf di cui i curatori abbiano previsto lo svolgimento dinanzi a sé con modalità sincrona mista e a mezzo concessionario. Potranno, invece –salvo motivata istanza del curatore per il caso concreto– mantenersi le vendite competitive destinate a svolgersi con modalità asincrona o comunque telematica (con invito ad offrire o manifestazione di interesse), in ragione dell’assenza di contatti tra offerenti e con il curatore in tali casi.

Ruolo di Sovraindebitamento

Trattazione con contraddittorio cartolare, sempre che i termini a disposizione delle parti e del gestore ai sensi degli artt. 11, 12 e 12 bis l. 3/2012 non siano scaduti in periodo di sospensione.

RUOLO CONTENZIOSO (OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO/ GIUDIZI DI DIVISIONE ENDOESECUTIVA)

Modulo di trattazione scritta, riservando di invitare le parti a rinunciare alla udienza ove sia intervenuta tra le stesse una transazione (con riconoscimento dell’ammissione di un credito determinato all’interno dello stato passivo della curatela), considerato che nel caso di specie l’udienza consiste unicamente in una presa d’atto formale dell’accordo transattivo, che poi si esaurisce, con decisione collegiale, in una variazione dello stato passivo. La soluzione appare opportuna poiché tesa ad assicurare, nell’attuale delicato periodo, la possibilità di transigere ed eventualmente distribuire somme, senza lesione del diritto al contraddittorio.

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

- Udienze ex art. 569 c.p.c. di delega delle operazioni di vendita.

Si prevede il rinvio delle udienze, al fine di assicurare la partecipazione del debitore esecutato, trattandosi di sede di elezione dove lo stesso possa muovere osservazioni (rispetto all’elaborato peritale, ad esempio) o presentare istanza di conversione (attesa la legge di conversione del d.l. 18/2020, ha previsto la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore (art. 54 ter), dovrà prendersi atto, inoltre, per tutte le procedure esecutive pendenti rientranti nel campo di applicazione della norma, dell’effetto sospensivo ex lege, rinviandosi ad apposita circolare dei GE per l’individuazione delle procedure da sospendere).

- Udienze fissate per estinzione/improcedibilità/ascolto delle parti su questioni specifiche evidenziate dal giudice nel decreto di fissazione di udienza o nell’ultimo verbale di udienza:

Si ricorrerà al modulo di trattazione scritta, salvo diversa determinazione del G.E. in caso di udienze che investano profili significativamente impattanti sulla posizione giuridica del debitore;



- Udienze aventi ad oggetto la discussione per la liberazione dell'immobile

Si prevede il differimento "secco" delle udienze aventi ad oggetto la statuizione su istanze di liberazione relative ad abitazioni, tenuto conto dell'art. 103, co 6, d.l. n.18/2020 che dispone la sospensione dell'esecuzione per rilascio di immobili fino al 31/7/2020 e del particolare periodo storico e del valore fondamentale della casa. Per quanto concerne le altre ipotesi (relative ad immobili destinati ad usi industriali e comunque non abitativi) si rimette l'opportunità della trattazione alla prudente valutazione del G.E in relazione alla sussistenza dell'effettiva urgenza (come in presenza di comportamenti tali da pregiudicare irreparabilmente l'immobile).

- Udienze aventi ad oggetto la richiesta di sospensiva nelle opposizioni all'esecuzione (ex art. 615 co. II c.p.c) e agli atti esecutivi (ex art. 617 co.II c.p.c.).

Si ricorrerà al modulo di trattazione cartolare.

-Udienze aventi ad oggetto l'approvazione del progetto di distribuzione (parziale o finale)

Sarà mantenuta la prassi dell'Ufficio di delegare l'udienza per la approvazione del piano di riparto al professionista, anche al fine di ridurre i tempi, (soprattutto nell'attuale periodo emergenziale, di carenza di liquidità), della distribuzione delle somme, con modalità operative che saranno indicate ai singoli delegati per il rispetto del contraddittorio:

-in assenza di contestazioni, con approvazione in via definitiva del progetto di distribuzione autorizzando i pagamenti;

-in ipotesi di contestazioni, con fissazione udienza ex art. 512 c.p.c. (I) e trattazione con contraddittorio cartolare in caso di urgenza, ovvero (II) prevedendone la trattazione in data successiva al 31 luglio 2020.

- Vendite delegate ex art. 591 bis c.p.c. in programma tra il 12/5/- 31/7/20.

revoca e ricalendarizzazione delle udienze a data successiva al 1/9/2020, secondo modalità operative analoghe a quelle dettate ai delegati per le vendite previste nel periodo di sospensione ex dd.ll. 11/2020, 18/2020 e 23/2020. Si richiamano le motivazioni già espresse per le vendite in sede fallimentare, con rinvio ai G.E. per le indicazioni da fornire ai delegati sulla revoca dei tentativi di vendita programmati.

- Giuramenti CTU incaricati della stima.

Si farà ricorso al giuramento telematico, in adesione alle "buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari" del CSM ed in linea con la ratio delle della normativa emergenziale. Si rimanda ai G.E. per la redazione di modello che consentirà all'esperto il deposito in PCT del giuramento con accettazione dell'incarico, secondo modelli che saranno diffusi ai vari ordini professionali con apposita circolare e modalità operative che saranno, comunque, esplicitate nel decreto di fissazione dell'udienza ex art.569 cpc (contenente pure la nomina dell'esperto).



SETTORE ESECUZIONE MOBILIARE

- Saranno rinviate a data successiva al 30/7/2020, le prime udienze nei procedimenti con debitore non costituito (potendo il debitore comparire in udienza personalmente e senza l'assistenza del difensore, per cui la trattazione di tali procedimenti non appare compatibile con il modulo della trattazione scritta o da remoto) nonché le udienze in cui è prevista la partecipazione necessaria di soggetti diversi dai difensori, quali parti, ausiliari del giudice, testimoni/informatori;
- si ricorrerà a trattazione con il modulo della trattazione scritta per le altre udienze.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

I procedimenti in materia di tutela, curatela e amministrazioni di sostegno, nei casi in cui sia fissata l'udienza per l'esame del beneficiario di comparizione parti, giuramento ads/tutore/curatore, saranno tenuti nelle forme ordinarie, sempre che l'esame della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di salute o con la sede di ricovero.

Saranno altresì tenute con le forme ordinarie le udienze di autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio e quelle di interruzioni volontarie di gravidanza di persone minori o incapaci.

Le richieste di chiarimenti e di integrazioni relative a rendiconto periodico depositato saranno trattate con deposito di note scritte da trasmettere alla cancelleria per mezzo posta elettronica o con deposito telematico per gli utenti professionisti (avvocati) che hanno accesso al PCT, salvo che sia indispensabile l'assunzione di informazioni orali, nel qual caso verranno fissate apposite udienze a data successiva al 31 luglio.

Si richiamano le disposizioni già dettate in ordine all'attività di ricevimento al pubblico :

L'attività di ricevimento al pubblico di competenza del personale amministrativo avverrà dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l'ufficio già istituito al piano terra evitare l'accesso alle cancellerie.

Per il deposito di atti relativi a tutele/ amministrazioni di sostegno/ curatele (ricorsi, rendiconti, istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, istanze liquidazione equo indennizzo, comunicazioni o informazioni...) e di tutte le altre istanze al giudice tutelare, **l'utenza dovrà accedere al front – office o depositare in modalità telematica** (nel caso in cui ads o tutore siano professionisti accreditati) con l'invio degli atti su indirizzo



istituzionale [giudice tutelare.tribunale.cosenza@giustizia.it](mailto:giudice.tutelare.tribunale.cosenza@giustizia.it) o tramite servizio postale indicando ruolo generale e cancelleria di riferimento.

La prenotazione degli appuntamenti per atti in materia successoria (rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio di inventario, deposito verbale di inventario) dovrà avvenire telefonicamente in cancelleria o tramite sito istituzionale successioni.tribunale.cosenza@giustizia.it

SETTORE FAMIGLIA

In relazione ai procedimenti in materia di famiglia, deve tenersi conto (limitatamente al periodo in considerazione dal 12 maggio al 31 luglio 2020) **oltre che dell'eccezionalità della situazione** (permanenza dell'emergenza epidemiologica e della conseguente esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari), **della peculiarità della materia relativa ai rapporti endofamiliari**, che non può restare sospesa per periodi prolungati in quanto coinvolgente interessi di rango costituzionale (tutela della famiglia e della prole minore).

Si ritiene, pertanto, che **la modalità scritta** sarà adottata **laddove possibile** e che **vada garantita** la possibilità per parti e difensori **di presenziare personalmente all'udienza**, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa.

Tanto premesso, **si dispone quanto segue:**

Procedimenti di natura consensuale:

1) **Fino alla cessazione della fase emergenziale**, è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto *ex art. 337 bis c.c.*, ricorso congiunto *ex art. 710 c.p.c.* e ricorso congiunto *ex art. 337 quinquies c.c.*

2) **Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto *ex art. 337 ter c.c.*, ricorso congiunto *ex art. 710 c.p.c.* , ricorso congiunto *ex art.9 l.898/70*, ricorso congiunto *ex art. 337 quinquies c.c.*, i difensori** - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – **potranno chiedere congiuntamente la c.d. trattazione scritta, purché risulti la volontà delle parti di non volersi conciliare.**

In tal caso i difensori, **almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale**, dovranno trasmettere per via telematica una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via *mail*, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna - stante



l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 - dichiara con atto separato:

- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliare;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà **si potrà conseguire l'omologa** (nel caso di separazione) **la sentenza** (nel caso di divorzio congiunto), o **il decreto collegiale** (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM. Rimane salva la fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 cc e dell'art.4 comma 8 l. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di omologa o di camera di consiglio emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.

Saranno sempre trattati cartolarmente, indipendentemente dalla richiesta dei difensori, i divorzi "convertiti" in congiunti in udienza presidenziale.

Procedimenti di natura contenziosa

Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso

La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.), e le difficoltà di un uso generalizzato e sistematico di udienza da remoto, giustifica la scelta preferenziale di celebrazione **dell'udienza ordinaria** (non potendosi ricorrere alla trattazione scritta) che sarà effettuata con le modalità a porte chiuse ed in aula idonea ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone, con fissazione di un orario di inizio e fine udienza prima del quale con sarà consentito alle parti né l'accesso all'aula né l'ingresso nel palazzo di giustizia.

A tale scopo sarà fornito al personale incaricato della vigilanza all'ingresso del tribunale copia del ruolo con indicazione del nome delle parti e dell'orario di inizio e fine udienza. Le parti potranno accedere 5 minuti prima dell'orario di inizio.

Rimane la facoltà delle parti di presentare, fino a 7 giorni prima dell'udienza, istanza congiunta per la trattazione tramite collegamento da remoto, individuato e regolato con



provvedimento del Direttore generale dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (Piattaforma TEAMS). L'istanza sarà ammessa laddove ritenuta necessaria e compatibile con le modalità previste dall'art.83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020, come convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n.27 e integrato con dl 30 aprile 2020 n. 28:

Prima dell'udienza il Presidente farà comunicare ai procuratori delle parti ed al PM, se ne è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza si darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale.

L'ascolto del minore di persona sarà effettuato ove ritenuto assolutamente indispensabile, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le cautele dirette al contenimento della diffusione dell'epidemia.

Procedimenti di separazione e divorzio- Fase istruttoria

I procedimenti di separazione e divorzio, per la fase istruttoria, si svolgeranno a porte chiuse limitatamente alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore dopo la fase presidenziale; per il prosieguo resta ferma la trattazione scritta, salva la possibilità di trattazione del processo a porte chiuse, ovvero da remoto, qualora il giudice ne ravvisi la necessità.

Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9, Legge n. 898/70 divorzi contenziosi, ricorsi ex art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi

I procedimenti collegiali contenziosi in materia di famiglia si svolgeranno a porte chiuse limitatamente alla prima udienza; per il prosieguo resta ferma la trattazione scritta, salva la possibilità di trattazione del processo a porte chiuse, ovvero da remoto, qualora il giudice ne ravvisi la necessità.

UDIENZE LAVORO E PREVIDENZA

Premesso, per come sopra detto, che

-è stato disposto con decreto presidenziale n.23/2020 che saranno trattate preferibilmente con **modalità scritta**, sino all'11.5.2020, solo i procedimenti indicati dall'art. 83 comma 3, per i quali non opera il rinvio d'ufficio né la sospensione dei termini processuali e che tutte le altre cause non urgenti saranno rinviate preferibilmente a data successiva al 30.06.2020;



-che tale modalità di trattazione per i casi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ex art. 83 lett.h dl 18/2020, risponde al meglio all'esigenza di contemperare il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria e quindi alla *ratio* della norma urgente, in quanto consente da un lato la non presenza sia del magistrato che dei procuratori negli uffici giudiziari e, dall'altro, la trattazione di un maggior numero di procedimenti rispetto a quelli trattabili con la modalità da remoto, per la quale i sistemi informatici a disposizione sia dell'Ufficio che del Foro non appaiono adeguati o facilmente reperibili;

- in particolare, per la Sezione Lavoro e Previdenza, la celebrazione dell'udienza con l'utilizzo delle applicazioni Microsoft Teams o Skype for Business, non potendo attuarsi per tutti i procedimenti dell'udienza in ragione dell'elevato numero, imporrebbe necessariamente una selezione dei procedimenti da trattare a ogni singola udienza, selezione che inevitabilmente non potrebbe avvenire con criteri oggettivi ma sarebbe rimessa alla discrezionalità del singolo magistrato. Va, infine, evidenziato che la coincidenza di diverse udienze da tenersi nelle medesime giornate e con gli stessi orari da parte di due o più magistrati delle sezioni, renderebbe estremamente difficile, ai limiti dell'impraticabile, il collegamento da remoto dei procuratori delle parti e particolarmente (per i procedimenti di lavoro e previdenza) degli enti (INPS/INAIL) nonché dell' Agenzia Entrate e Riscossione e del MIUR, impegnati contemporaneamente in dette udienze.

Tanto premesso, si ritiene, sentito il Giudice Coordinatore della Sezione, che anche per la SECONDA FASE, periodo dal **12.5/31.7.2020**, sarà **adottata la forma di trattazione scritta, ai sensi della lett. h) dell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020**, che si svolgerà con le seguenti modalità:

1. - Nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 (o nel diverso periodo che verrà individuato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto),il giudice, esaminati i fascicoli fissati per la singola udienza, selezionerà quelli da trattare(**ricorsi ordinari rinviati per la decisione, provvedimenti cautelari e procedimenti con il rito Fornero**) e provvederà per tempo a depositare nel fascicolo telematico un decreto,redatto in base al modello standard predisposto dal gruppo di lavoro "modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF, pubblicato sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato "Emergenza Covid-IT, opportunamente adattato ove necessario ,con il quale stabilirà che l'udienza si svolga mediante trattazione scritta con provvedimento



telematico, assegnando alle parti **congruo termine (fino a 5 giorni prima dell'udienza)** per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

2.- La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

3.- Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza differita rispetto a quella originaria;

4.-La cancelleria controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso. I procuratori delle parti delle cause già fissate per la stessa udienza e che non saranno trattate verranno tempestivamente avvisati del rinvio.

5.- Gli avvocati potranno presentare richiesta congiunta di rinvio anche per le cause individuate dal giudice come da trattare evidenziando le motivazioni sottese a tale richiesta, motivazioni che saranno valutate caso per caso (esempio pendenza di trattative di bonario componimento, necessità di ulteriore istruzione del procedimento)

6.1 In caso in cui le parti chiederanno un termine per note conclusive, tale richiesta sarà valutata dal singolo giudice.

6.2 se il procedimento proviene da un rinvio per deposito note e questo è scaduto durante il periodo di sospensione (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) le parti potranno rinunciare al deposito delle stesse congiuntamente e chiedere la decisione della causa; in caso di mancanza di richiesta congiunta l'udienza di discussione e decisione dovrà essere differita per rimettere in termini le parti.

7. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, e non sia possibile per il giudice accedere al fascicolo cartaceo, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

8.- Il giudice, alla data fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1;

9. Ove il resistente si costituisca (necessariamente in forma telematica: art. 83 co. 11 D.L. 84/2020) il giorno della udienza, o comunque dopo il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note scritte, rimane affidata alla prudente valutazione del

giudice l'opportunità di disporre un rinvio al fine di consentire l'esplicazione del contraddittorio;

10. Nel giorno e nelle ore dell'udienza, il giudice assumerà i provvedimenti dovuti con ordinanza e quindi si riserverà per sciogliere poi la riserva o deciderà con sentenza contestuale ex art 429 c.p.c, secondo le seguenti esemplificazioni:

a)-se l'udienza è fissata per la decisione (cautelari o ordinarie) nel giorno e nelle ore in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza, il giudice redigerà verbale telematico comunicato ai difensori in cui darà atto di aver/non aver ricevuto le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e assumerà in decisione/riserva la causa (in riserva se cautelari e rito Fornero);

b)-il provvedimento conclusivo (sentenza/ordinanza) sarà comunicato alle parti, e la comunicazione telematica integrale sostituirà la lettura ex art 429 c.p.c. L'udienza sarà considerata chiusa solo dopo tale deposito. Tale modalità assicura la immediatezza della decisione che le predette norme presidiano.

Potranno essere trattate con tale modalità:

a) le controversie cautelari e i procedimenti con il rito Fornero;

b) le controversie in cui le parti vogliano sottoscrivere il verbale di conciliazione; il verbale sarà depositato in telematico con la firma di entrambi i difensori muniti di procura speciale, il giudice lo firmerà in cartaceo, la cancelleria lo scansionerà e lo inserirà nel fascicolo telematico; nel provvedimento di estinzione e cancellazione della causa si darà anche atto di tali adempimenti con la precisazione della impossibilità di sottoscrivere il verbale digitalmente perché prodotto dalle parti;

c) le cause ordinarie fissate per la discussione;

d) i reclami avverso provvedimenti cautelari (la camera di consiglio sarà tenuta tramite l'applicazione TEAM).

Nel caso in cui sia necessario, **nei procedimenti cautelari e nei procedimenti con il rito Fornero** sentire le parti, e pertanto non sia possibile la trattazione dell'udienza in forma scritta secondo le modalità indicate, l'udienza sarà celebrata nelle forme ordinarie, con modalità che tengano conto delle esigenze di tutela sottese ai provvedimenti emergenziali in atto, ovvero:

1. a porte chiuse e in aula idonea ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone;

2. con fissazione di un rigido orario di inizio e fine udienza, prima del quale non sarà consentito alle parti né l'accesso all'aula, né l'ingresso nel palazzo di giustizia. A tale



scopo, sarà fornita al personale incaricato della vigilanza all'ingresso del tribunale copia del ruolo con indicazione dei nomi delle parti e dell'orario di inizio e fine di ciascuna udienza. Le parti potranno accedere solo a partire da 5 minuti prima dell'ora di inizio udienza.

I procedimenti che non potranno essere trattati con la modalità sopra descritta verranno rinviati, fuori udienza e in via telematica, a data successiva al 31.7.2020 onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria.

Per le prime comparizioni, ATP e giuramenti CTU in genere si ritiene che le stesse, atteso il periodo non molto lungo di attuazione della presente modalità di trattazione (poco più di un mese), possono essere rinviate.

Per gli ATPO depone per detta decisione la circostanza che l'**indirizzo PEC dell'INPS** non risulta, allo stato, da alcun pubblico registro impiegabile ai fini della notifica di atti giudiziari.

Ostano alla celebrazione delle udienze per ATPO da remoto le seguenti considerazioni:

-la presenza negli ATPO, anche contemporaneamente in più udienze, di funzionari INPS non adeguatamente provvisti della necessaria dotazione informatica per i collegamenti da remoto; peraltro i legali dell'istituto hanno rappresentato con missiva del 30 marzo 2020 indirizzate anche al Presidente del Tribunale la contrarietà a tale modalità di celebrazione delle udienze

- il numero elevato di giuramenti (mediamente 70/80) con diversi di CTU (almeno 10/15 in ogni udienza) e diversi avvocati con conseguente ingestibilità dei collegamenti

- la circostanza che l'**indirizzo PEC dell'INPS** non risulta, allo stato, dal registro Reginde impiegabile ai fini della notifica di atti giudiziari (Cass. 9562 del 2019 e Consiglio di Stato 1379 del 2019) con conseguente impossibilità, in mancanza di una costituzione dell'Istituto, di procedere al conferimento dell'incarico con inevitabile rinvio e aggravio del procedimento;

- la circostanza che la previsione di cui alla lettera h-bis) che prevede "lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" fa ritenere che il legislatore si sia voluto riferire a quei casi in cui l'espletamento della CTU può avvenire con remoto (ad esempio perizie contabili) e non già a quei casi, come nei procedimenti per ATPO,

in cui il CTU deve sottoporre a visita medica il ricorrente , situazione questa contrastante con l'emergenza epidemiologia.

Per i suddetti procedimenti, la cui trattazione è fissata nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio, su richiesta delle parti , in caso di comprovate ragioni di urgenza e indifferibilità, valutate dal singolo magistrato, la trattazione potrà avvenire a porte chiuse, per un numero massimo di 20 procedimenti per singola udienza , e con calendarizzazione oraria per evitare assembramenti.

UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI

Premesso che per il periodo in esame, **dal 12.05.2020 al 31.07.2020**, la ripresa dell'attività deve essere effettuata assicurando modalità di gestione delle udienze e di svolgimento delle stesse tali da garantire la distanza minima di sicurezza (c.d. distanza sociale) tra le parti, evitando assembramenti nelle aule di udienza e nei corridoi dell'edificio ovvero, comunque, la presenza di soggetti estranei al processo in corso, sicché vanno delineate adeguate linee – guida, come già concordate nelle riunioni di Sezione, sia per le udienze dibattimentali che per la trattazione dei procedimenti dinanzi al Tribunale del Riesame Reale, trattandosi di procedimenti in camera di consiglio a partecipazione solo eventuale, di pronta e immediata definizione, che per i procedimenti dinanzi al Tribunale - Sez. misure di prevenzione, considerando che le udienze relative a detti procedimenti, anch'essi di immediata definizione, si svolgono, normalmente, senza la "presenza del pubblico".

Si dispone , di seguito, lo schema da adottare per la ripresa dell'attività giurisdizionale penale, per il periodo 12.5.2020 – 31.7.2020:

Tutti i processi diversi da quelli indicati dalla lettera A) alla lettera E sono differiti d'ufficio, con provvedimento fuori udienza, a data successiva al 31 luglio 2020, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

I procedimenti da trattare:

- A. I procedimenti dinanzi al Tribunale del Riesame Reale e quelli dinanzi al Tribunale - Sez. misure di prevenzione**, attesa la loro pronta ed immediata definizione, secondo le prescrizioni di cui si dirà in seguito, **con la precisazione che, in sede di discussione**, le udienze non possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, **salvo che le parti vi acconsentano;**



- B. tutti i procedimenti in cui sono applicate, per tutti o parte degli imputati, misure cautelari personali o di sicurezza** (tali misure devono riguardare il processo in corso e non diversi procedimenti), sia pure con le prescrizioni di seguito indicate, in qualsiasi momento processuale si trovino. Si precisa che per questa tipologia di udienza la partecipazione delle persone detenute, internate, o in stato di custodia cautelare, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, individuati con provvedimento del DGSIA;
- C. i procedimenti in prima udienza**, alla presenza del difensore di fiducia o, eventualmente, del difensore d'ufficio designato dal Consiglio dell'Ordine, che garantirà la sua presenza, come da Protocollo in vigore. I processi in prima udienza saranno chiamati unitariamente all'inizio dell'udienza (nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 11) ai fini della verifica della regolare costituzione del contraddittorio, con discussione di eventuali questioni preliminari (se non particolarmente complesse) e con dichiarazione di apertura del dibattimento. Fatta l'ammissione dei mezzi di prova, **i procedimenti saranno differiti ad udienza successiva al 31 luglio 2020**, disponendo la citazione di testimoni, di consulenti o di periti, salvo definizioni anticipate a seguito di richiesta di rito alternativo in caso di citazione diretta;
- D. i procedimenti rinviati per la sola discussione** (laddove le parti processuali non siano più di quattro; in caso contrario, si potrà "diluire" la discussione in più udienze) con la precisazione che in questo caso **le udienze non possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, salvo che le parti vi acconsentano**;
- E. i procedimenti nei confronti - al massimo - di quattro imputati**, anche in fase di attività istruttoria, laddove rinviati esclusivamente per conferimento incarico al perito e/o trascrittore o audizione di un solo teste, con esclusione di qualunque ulteriore attività istruttoria.

Il giudice o il presidente del collegio avrà cura di organizzare la celebrazione dell'udienza in maniera tale da assicurare il rispetto delle modalità più avanti indicate e da contenerne la durata, prima dell'eventuale ingresso in camera di consiglio per la decisione, entro le ore 15,00. **Approssimativamente, tenendo conto delle modalità sopra indicate, si stabilisce un tetto massimo di 10 processi in trattazione per l'udienza monocratica e 4 processi per l'udienza collegiale.**

Fermo restando il rispetto di quanto indicato al punto F) e delle modalità più avanti indicate, il giudice o il presidente del collegio potrà prevedere la trattazione di processi di più remota iscrizione e per i quali vi sia costituzione di parte civile. Prima di prevedere la trattazione, il giudice


verificherà la possibilità concreta di rinviare la celebrazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla “sospensione feriale”, eventualmente richiedendo al presidente di sezione l’autorizzazione allo svolgimento di udienza straordinaria.

Il giudice provvederà tempestivamente (almeno 5 giorni prima dell’udienza) a comunicare ai difensori a mezzo PEC i processi in trattazione precisando gli incombeni previsti per l’udienza e la necessità di citare consulenti tecnici, per il solo giuramento, nonché l’indicazione della fascia oraria di chiamata del processo, dandone altresì avviso al P.M. Il giudice provvederà, inoltre, a emettere provvedimento di rinvio di ufficio con indicazione dei processi già fissati che dovranno essere differiti con indicazione della data ed ora di rinvio e degli incombeni previsti per l’udienza. Il provvedimento sarà tempestivamente comunicato a mezzo PEC ai difensori.

Modalità per lo svolgimento delle udienze

Le udienze penali (ma, compatibilmente, anche quelle dinanzi al Tribunale del Riesame Reale e quelle dinanzi al Tribunale - Sez. misure di prevenzione), **nel periodo 12.5.2020-31.7.2020**, si svolgeranno secondo le seguenti modalità, dirette a salvaguardare la salute dei magistrati, delle parti, del personale amministrativo e delle altre persone coinvolte al processo:

- 1) le udienze si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell’art. 472, comma 3, c.p.p.;
- 2) i procedimenti saranno fissati ciascuno in una diversa fascia oraria, con previsione dell’orario, preventivamente comunicato alle parti; i giudici, considerando la prevedibile durata di ciascun procedimento, si dovranno scaglionare gli orari in maniera tale che (salvo il caso delle prime udienze dibattimentali) intercorra un intervallo di almeno 15 minuti tra la fine di un procedimento e l’inizio di un altro. In tal modo si eviterà il permanere di persone interessate al processo successivo a quello in trattazione all’esterno dell’aula e verrà reso agevole il deflusso delle persone;
- 3) le prime udienze dibattimentali saranno tutte trattate nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle 11,00 alla presenza del difensore di fiducia o, eventualmente, di ufficio in turno;
- 4) le parti non potranno accedere all’interno dell’edificio prima dell’orario prestabilito per la celebrazione dell’udienza;
- 5) la presenza all’udienza di imputati detenuti sarà assicurata a mezzo collegamento videoconferenza;
- 7) all’interno dell’aula è obbligatorio l’uso di idonea mascherina o protezione individuale e l’osservanza della distanza sociale di almeno un metro; in ogni situazione in cui il numero delle parti determini il rischio di assembramento o più semplicemente la difficoltà di mantenimento della distanza sociale di un metro tra i presenti, il giudice, anche su richiesta di parte, dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione conforme a quanto in questa sede stabilito.



La cancelleria competente, con PEC di almeno 5 giorni prima, avrà cura di comunicare ad ogni difensore quali udienze saranno trattate, con indicazione precisa dell'orario, in modo da evitare le soste prima dell'orario fissato.

I difensori e il pubblico ministero avranno cura di rendere edotti (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) le parti, i testimoni e consulenti tecnici da essi citati del rinvio di ufficio dei procedimenti che non verranno trattati, in maniera tale da evitare inutile afflusso di persone negli uffici giudiziari.

Le cancellerie, allo stesso modo, provvederanno (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) **a rendere edotti del rinvio di ufficio i periti e i testimoni ammessi ex art. 507 c.p.p.**

Trovano applicazione **per le modalità di trattazione delle udienze urgenti ed indifferibili**, tutte le disposizioni già fissate con il decreto presidenziale n. 22/2020 nonché con i protocolli conclusi con la Procura della Repubblica ed il COA di Cosenza (linee guida del 15.3.2020) e l'ordine di servizio adottato dal Presidente di Sezione (decreto del 26 marzo 2020)

In particolare: tutte le udienze, comprese quelle di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, saranno trattate secondo le linee guida stabilite con Protocollo del 15 marzo 2020 e, laddove possibile, con provvedimento del Presidente di Sezione in data 26 marzo 2020:

I Giudici della Sezione dibattimentale, nei casi di **udienze di convalida dell'arresto con rito direttissimo, procederanno, ove possibile, in videoconferenza.**

Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche o di diversa natura, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, secondo le modalità di cui alle linee guida sotto riportate.

Al fine di attivare la c.d. "stanza virtuale" per la celebrazione dell'udienza di convalida, sarà necessario che:

- 1) la polizia giudiziaria procedente acquisisca l'indirizzo e-mail (non PEC) del difensore (di fiducia o d'ufficio) a cui è comunicato l'arresto;
- 2) che la polizia giudiziaria comunichi l'indirizzo e-mail (non PEC) delle sedi istituzionali ove sono dislocate le camere di sicurezza, nonché l'indirizzo e-mail del P.M. procedente.

I dati così raccolti dovranno essere trasmessi dal P.M., nel più breve tempo possibile, al giudice che dovrà celebrare l'udienza di convalida.

Esaurita questa fase preliminare (che richiede, ovviamente, la fattiva collaborazione della P.G.

precedente), il giudice titolare fisserà data ed ora dell'udienza di convalida, "invitando" (presso la "stanza virtuale") il difensore dell'arrestato, il P.M. e la P.G. precedente, mediante l'invio, dalla sua casella di posta elettronica istituzionale, del link personale in suo possesso agli indirizzi e-mail come sopra acquisiti.

Tale invio è preordinato all'attivazione della "stanza virtuale", con la partecipazione in videoconferenza dei soggetti sopra indicati.

Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria precedente dovrà indicare al medesimo difensore il luogo nel quale l'arrestato sarà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria dovrà dare atto nel relativo verbale.

Al difensore deve essere comunque garantita, prima e durante l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi "riservati", anche attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 Disp. Att. c.p.p..

Il decreto di presentazione dell'arrestato dovrà indicare gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, arrestato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. La verbalizzazione dell'udienza dovrà avvenire in forma integrale e non in forma riassuntiva (v. decreto del Presidente di Sezione del 26.3.2020).

Ove non fosse possibile tale sistema si applicheranno le linee guida precedentemente concordate col COA (protocollo del 15.3.2020) per cui le udienze di convalida dell'arresto nei giudizi con rito direttissimo, si svolgeranno nelle Aule n. 1 e n. 9, site al piano terra del Tribunale, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie normativamente previste, il tutto per il tempo strettamente necessario alla celebrazione delle udienze medesime;



alle udienze parteciperanno solo le parti processuali necessarie, con l'esclusione di altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, collaboratori di studio o parenti delle parti in stato di arresto o di fermo;

le parti interessate, al momento dell'ingresso nel palazzo di Giustizia, dovranno essere provviste di guanti e mascherine.

UDIENZE DI CORTE DI ASSISE

Tenuto conto di quanto indicato dalla Presidente di Sezione, rilevata la peculiarità della Sezione che ha attualmente otto procedimenti pendenti di cui cinque con imputati detenuti;

che per tutti i procedimenti in oggetto la Presidente ha già provveduto al rinvio di ufficio fuori udienza, ex art 83 co 1 DL 18/2020 a date successive all'11/5/2020, (ad eccezione del processo Prodan, fissato e celebrato il 4/5/2020, posto che l'imputato detenuto ha chiesto la trattazione anticipata) ma tutte precedenti il 31/7/2020, e che i processi non saranno differiti ulteriormente tenuto conto dell'epoca risalente dei fatti delittuosi (rispettivamente, per Pino - Patitucci del 1986-procedimento iscritto presso la DDA di Catanzaro nel 2008 e presso la Corte di Assise di Cosenza nel 2016 e per Temeshkina + 7 fatti del 2005, con prossimità della prescrizione, trattandosi di reati ex 416 e 601 C.P.).

Vengono di seguito indicate le modalità di svolgimento delle udienze per il periodo compreso tra il 12/5/2020 ed il 31/7/2020:

- 1) Tutte le udienze si svolgeranno secondo modalità dirette a salvaguardare la salute dei magistrati, delle parti, dei cancellieri e degli ausiliari del processo, nonché dei testimoni e periti;
- 2) Le udienze si svolgeranno a porte chiuse ex art 472 co 3 C.P.P.
- 3) In una udienza verrà trattato un solo procedimento di Corte di Assise , mentre per il Tribunale del riesame i procedimenti saranno fissati in diversi orari in modo tale da evitare gli assembramenti delle parti all'esterno dell'aula e la contestuale eventuale presenza di più collegi.
- 4) Gli imputati detenuti saranno presenti in videoconferenza, ove possibile, previa interlocuzione con il DAP;
- 5) I testimoni detenuti, (collaboratori di giustizia, testimoni di giustizia) saranno presenti in videoconferenza, ove possibile, previa interlocuzione con il DAP;



- 6) I giudici popolari ed i giudici togati indosseranno mascherine e guanti e verranno fatti sedere in Aula in modo da rispettare una distanza di sicurezza di almeno un metro gli uni dagli altri;
- 7) Anche le parti ed i soggetti presenti in aula (pubblico ministero, avvocati, cancellieri, addetti alla registrazione ed alle videocolloqui, testimoni eccetera) dovranno utilizzare mascherina e guanti e rispettare la distanza sociale di almeno un metro.

Di tali modalità verrà dato atto, preliminarmente nei verbali di udienza.

- 8) **È onere delle parti che hanno citato i testimoni, comunicare le date di rinvio di ufficio delle udienze, mentre l'onere ricade sulla cancelleria della Corte di Assise in caso di differimento di ufficio delle citazioni dei testi ex art 507 C.P.P.**
- 9) Si ribadisce che le porte di accesso laterale all'aula della Corte di Assise ed alla relativa cancelleria dovranno rimanere chiuse in modo da evitare l'assembramento di persone in spazi piccoli.

Commento [p1]:

Quanto alle camere di consiglio “ non partecipate” pendenti presso la Corte di Assise, (procedimenti a carico di detenuti volte ad ottenere la sostituzione o la revoca della misura cautelare) le suddette istanze, saranno trattate secondo l'opzione dell' udienza “ da remoto” (come descritte nella nota dell'8.4.2020) attesa l'inopportunità che i giudici popolari (sei per ogni Corte), provenienti da diverse zone della Calabria, debbano spostarsi dai loro domicili che potrebbero anche ricadere in zone rosse, per recarsi in Tribunale.

UDIENZE SEZIONE GIP GUP

UDIENZE CON INDAGATI/IMPUTATI LIBERI

Tutte le udienze, preliminari, camerali e relative a riti alternativi, già fissate nel periodo dal 12 maggio al 13 giugno 2020, e relative a procedimenti con indagati o imputati liberi – ad eccezione dei incidenti probatori già fissati nel suddetto periodo - saranno rinviate d'ufficio (con provvedimento fuori udienza, come fatto per il periodo in corso) **preferibilmente a data successiva al 31 luglio 2020.**

Dal 15.6.2020 in poi tutte le udienze, relative a procedimenti con indagati o imputati liberi, di numero non superiore a quattro, saranno, invece, trattate nell'aula 16 od in altra aula capiente, prevedendo che, solo ove nella stessa udienza siano trattate indifferentemente sia udienze camerali che preliminari o relative a eventuali riti alternativi - le udienze camerali GIP, per le quali non è

obbligatoria la presenza delle parti, siano trattate nella fascia 9-11, nel rispetto della distanza di sicurezza e altri presidi; - **le udienze preliminari e gli eventuali riti alternativi**, siano trattate dalle ore 11 e fino alle ore 14.00, nel rispetto delle distanze di sicurezza ed altri presidi.

Siffatta distinzione non opererà allorché le udienze preliminari e quelle camerale vengano trattate in giorni diversi.

Saranno invece, rinviate d'ufficio (con provvedimento fuori udienza, che sarà comunicato ai difensori **con PEC almeno 5 giorni prima** dalla cancelleria) le cause relative a procedimenti con un numero di imputati superiore a 4.

Gli incidenti probatori già fissati nel suddetto periodo saranno tenuti, nel rispetto della distanza di sicurezza e altri presidi.

UDIENZE CON INDAGATI/IMPUTATI SOTTOPOSTI A MISURE CAUTELARI O DI SICUREZZA O CON IMPUTATI DETENUTI

Tutti i processi in cui vi sono imputati detenuti o sottoposti a misure cautelari o di sicurezza (anche se alcuni dei coimputati si trovano in stato di libertà) saranno trattati, con le medesime modalità appena previste per i processi con imputati liberi, **prevedendo tuttavia che gli imputati detenuti e/o sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere parteciperanno all'udienza da remoto, secondo quanto disciplinato dal comma 12 dell'art. 83 cit.** (*“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 146bis disp. att. c.p.p.”*).

UDIENZE DI CONVALIDA DI ARRESTO O DI FERMO

Le udienze di convalida degli arresti o dei fermi degli indagati condotti presso la casa circondariale nonché gli interrogatori di garanzia degli indagati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, saranno tenuti assicurando la partecipazione dei soggetti arrestati o custoditi da remoto, secondo quanto disciplinato dal comma 12 dell'art. 83 cit.



PROCEDIMENTI DAVANTI AI GIUDICI DI PACE

Saranno differite a data successiva al 31 luglio 2020, tutte le udienze in cui è prevista la partecipazione necessaria di soggetti diversi dai difensori, quali parti, testimoni/informatori ctu. Resta ferma la facoltà del giudice di selezionare, per ciascuna udienza, le cause da trattare e quelle da rinviare, tenendo conto oltre che dei criteri sopra indicati, anche del carico di lavoro che graverà sui presidi di cancelleria, dando priorità oltre che ai procedimenti urgenti, alle cause di più antica iscrizione a ruolo. Con PEC di almeno 5 giorni prima, la cancelleria avrà cura di comunicare ad ogni difensore quali udienze saranno trattate, con indicazione precisa dell'orario, in modo da evitare soste prima dell'orario fissato.

Tenendo conto dell'inapplicabilità del processo civile telematico e della peculiarità del rito e delle competenze, le udienze previste davanti all'Ufficio del Giudice di Pace saranno trattate con le modalità ordinarie e con le cautele indicate per le udienze da tenersi in Tribunale, per quanto compatibili, sicché le disposizioni sopra dettate troveranno applicazione anche ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace.

In particolare, quanto all'organizzazione delle udienze civili:

L'udienza si terrà a porte chiuse, con un numero di cause non superiore a 10, ed il giudice adotterà tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento previsti nelle disposizioni in vigore in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e saranno adottati i presidi necessari per evitare il contagio (mascherine, guanti e quant'altro sia ritenuto necessario in relazione allo stato dell'emergenza epidemiologica), con fissazione di un orario di inizio e fine udienza prima del quale con sarà consentito alle parti né l'accesso all'aula né l'ingresso nel palazzo di giustizia. A tale scopo sarà fornito al personale incaricato della vigilanza all'ingresso del tribunale copia del ruolo con indicazione del nome delle parti e dell'orario di inizio e fine udienza. Le parti potranno accedere 5 minuti prima dell'orario di inizio.

Quanto ai processi penali

Le udienze penali **nel periodo 12.5.2020-31.7.2020**, con esclusione di quelle per le quali è prevista attività di istruttoria dibattimentale (che saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020) si svolgeranno secondo le seguenti modalità, dirette a salvaguardare la salute dei magistrati, delle parti, del personale amministrativo e delle altre persone coinvolte al processo:

- 1) le udienze si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.;



2) i procedimenti saranno fissati ciascuno in una diversa fascia oraria, con previsione dell'orario, preventivamente comunicato alle parti; i giudici, considerando la prevedibile durata di ciascun procedimento, dovranno scaglionare gli orari in maniera tale che (salvo il caso delle prime udienze dibattimentali) intercorra un intervallo di almeno 15 minuti tra la fine di un procedimento e l'inizio di un altro. In tal modo si eviterà il permanere di persone interessate al processo successivo a quello in trattazione all'esterno dell'aula e verrà reso agevole il deflusso delle persone.

3) le prime udienze saranno tutte trattate nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle 11,00 alla presenza del difensore di fiducia o, eventualmente, del difensore di ufficio in turno;

4) le parti non potranno accedere all'interno dell'edificio prima dell'orario prestabilito per la celebrazione dell'udienza;

5) la presenza all'udienza di imputati detenuti sarà assicurata a mezzo collegamento videoconferenza;

7) all'interno dell'aula è obbligatorio l'uso di idonea mascherina o protezione individuale e l'osservanza della distanza sociale di almeno un metro; in ogni situazione in cui il numero delle parti determini il rischio di assembramento o più semplicemente la difficoltà di mantenimento della distanza sociale di un metro tra i presenti, il giudice, anche su richiesta di parte, dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione conforme a quanto in questa sede stabilito.

I difensori e il pubblico ministero avranno cura di rendere edotti (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) le parti, i testimoni e consulenti tecnici da essi citati del rinvio di ufficio dei procedimenti che non verranno trattati, in maniera tale da evitare inutile afflusso di persone negli uffici giudiziari.

Le cancellerie, allo stesso modo, provvederanno (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) a rendere edotti del rinvio di ufficio i periti e i testimoni ammessi ex art. 507 c.p.p..

Le comunicazioni dei rinvii delle udienze penali verranno effettuate dalle cancellerie secondo quanto previsto dall'art. 83 commi 13-14 e 15 d.l.18/2020.

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO

Sono confermate sino al 31.7.2020, le misure organizzative adottate col decreto 22/2020 del 19.3.2020, (in quanto compatibili con le direttive di cui alla circolare ministeriale ultima in tema di misure organizzative per avvio "fase due" del 2.5.2020) nei termini che seguono :

-Tutte le istanze, le richieste e gli atti dovranno essere inviati telematicamente.



Per quanto riguarda l'area penale, tutti gli atti (per es. istanze, richieste, liste testi, opposizioni alle richieste di archiviazione, opposizioni alle proroghe di indagine, opposizioni ai decreti penali, impugnazione decreti di archiviazione) **devono essere depositati tramite PEC presso gli indirizzi reperibili sui siti istituzionali web** del Tribunale. E' fatta salva la **possibilità di deposito cartaceo** in cancelleria delle sole **impugnazioni in scadenza**, e solo in caso di malfunzionamento della PEC, facendo comunque ricorso telefonicamente alla previa prenotazione

Per quanto riguarda l'area civile, l'utenza dovrà servirsi del PCT e per eventuali chiarimenti inoltrare mail agli addetti alle cancellerie agli indirizzi che risultano sul sito Web del Tribunale.

-E' consentito l'accesso, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ai soli uffici di cancelleria, civile e penale con ricevimento al pubblico e per gli atti urgenti, **previa prenotazione telematica, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali web.** Il servizio di guardia fissa confluirà l'utenza, scaglionata uno per volta nell'orario tra le 10,00 e le 12,00 ,

-Per gli atti di Volontaria Giurisdizione e Affari del Giudice tutelare è istituito un ufficio di **fronte – office con orario dalle 10,00 alle 12,00.** E' consentito l'accesso solo per gli adempimenti amministrativi in scadenza o indifferibili, **previa prenotazione telematica,** agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali web. Per il deposito di atti relativi a tutele/ amministrazioni di sostegno/ curatele (ricorsi, rendiconti, istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, istanze liquidazione equo indennizzo, comunicazioni o informazioni...) e di tutte le altre istanze al giudice tutelare, **l'utenza dovrà accedere al front – office o depositare in modalità telematica** (nel caso in cui ads o tutore siano professionisti accreditati) con l'invio degli atti su indirizzo istituzionale ***giudice tutelare.tribunale.cosenza@giustizia.it*** o tramite servizio postale indicando ruolo generale e cancelleria di riferimento. La prenotazione degli appuntamenti per atti in materia successoria (rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio di inventario, deposito verbale di inventario) dovrà avvenire telefonicamente in cancelleria o tramite sito istituzionale ***successioni.tribunale.cosenza@giustizia.it*** . L'accesso sarà consentito uno per volta, dalle guardie particolari giurate che regolamenteranno l'accesso direttamente all'ufficio fronte – office, tra le 10,00 e le 12,00.

-E' sospeso, con interdizione degli accessi personali ai locali del Palazzo di Giustizia del Tribunale a ciò destinati, **il servizio rilascio copie, attestazioni e certificazioni,** in mancanza di strutture adeguate ad attuare le misure di prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica. Il suddetto servizio **verrà assicurato in via telematica,** su richiesta



indirizzata a mezzo posta elettronica agli indirizzi delle singole cancellerie presenti sul *portale web di questo Tribunale*, che dovrà provvedervi entro 5 giorni, salvi i casi di urgenza.

Il rilascio copie degli atti, che avverrà telematicamente, sarà gratuito per le parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (nel qual caso alla richiesta dovrà essere allegato il provvedimento di ammissione) oppure previo pagamento dei diritti (Pago PA) allegando attestazione dell'avvenuto pagamento a mezzo marca da bollo, di cui verranno indicati i numeri identificativi. L'originale dei pagamenti sarà trattenuto in originale dall'avvocato richiedente, per successivo deposito a richiesta della cancelleria.

Nel caso di necessità di consultazione dei fascicoli del PM o del dibattimento, relativi ai processi fissati nel periodo 12.5-31.7.2020, gli avvocati, sempre previa prenotazione via PEC, e massimo due per volta, potranno visionare presso la cancelleria i fascicoli relativi alle udienze che si terranno nei venti giorni successivi.

-E' sospeso il ricevimento dell'utenza da parte del Presidente del Tribunale. Eventuali richieste, istanze o esposti saranno inviati telematicamente all'indirizzo riportato sul sito Web del Tribunale

-Sono chiusi al pubblico i seguenti Uffici che non erogano servizi urgenti :

la Segreteria presidenziale, la Segreteria amministrativa, l'Ufficio Recupero crediti, l'Ufficio Spese di giustizia, l'Ufficio del Funzionario delegato, l'Ufficio Corpi di reato, l'Ufficio del personale amministrativo.

Eventuali richieste saranno inviate telematicamente agli indirizzi riportati sul sito Web del Tribunale.

-Gli addetti alla sicurezza del Palazzo di Giustizia sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace, sono abilitati a fare accedere al palazzo i soli utenti (compresi avvocati , collaboratori di studio-praticanti, professionisti) interessati all'attività giurisdizionale (udienze fissate), negli orari indicati e a tale scopo sarà fornito al personale incaricato della vigilanza all'ingresso del tribunale copia del ruolo con indicazione del nome delle parti e dell'orario di inizio e fine udienza, ovvero, a fare accedere, nell'orario tra le 10 e le 12, gli utenti (come sopra indicati) che abbiano effettuato la prenotazione presso le cancellerie, verificando telefonicamente l'appuntamento preso. E' fatto obbligo a chiunque acceda al Palazzo di giustizia di indossare mascherina e guanti.



Le guardie particolari giurate, poste agli accessi dei Palazzi di Giustizia, sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace, **rileveranno**, inoltre, a mezzo apposita strumentazione in dotazione, **la misurazione della temperatura al momento dell'ingresso del personale giudiziario e amministrativo nonchè dei soggetti autorizzati**, inibendo l'accesso a coloro i quali risulteranno avere una temperatura corporea pari o superiore a 37 gradi (per come stabilito dalla Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia del 22.4.2020).

-Si continuerà ad organizzare i presidi del personale secondo i nuovi criteri dettati dalle ultime direttive del Ministero della Giustizia, assicurando la presenza giornaliera necessaria per lo svolgimento delle attività in corso e del servizio in loco, nella misura massima consentita del 50% (attesa la ripresa dell'attività) ed al netto di quelle delocalizzabili, con prestazioni di lavoro agile o da remoto.

Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA garantirà, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria anche tramite n. verde 800 868 444, le dotazioni *hardware* e *soft- ware* necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto, (verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il *link* per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT), **avviserà** tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 12 maggio 2020.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione ed al Giudice coordinatore della Sezione Lavoro e previdenza, ai Magistrati togati ed onorari, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del C.O.A. di Cosenza, ai Responsabili delle Cancellerie, Settore civile e penale, ai Responsabili delle Segreterie presidenziale e amministrativa, all'Ufficio Ragioneria e del Funzionario delegato, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza e del Circondario, alla CODIS e al DGSIA;

Si trasmetta per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Si pubblichi sul Sito Web del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Cosenza li 5.5.2020

Il Presidente
Maria Luisa Mingrone

